



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Mariavittoria Papa

Presidente

dott. Anna Maria Beneduce

Consigliere

dott. Nicoletta Giammarino

Consigliere rel.

all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020, prorogato dal d.l. n. 228/2021, e della successiva camera di consiglio del 17.1.2022, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2391/2019 R.G. Ruolo Previdenza

TRA

Stocchetti Antoniella rappresentata e difesa dall'avv.to Fiorella D'Angiolillo, presso il cui studio, sito in Piedimonte Matese via G. Matteotti, è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

E

INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Mauro Elberti, Vincenzo di Maio, Erminio Capasso, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli Via A. De Gasperi n° 45

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 19.11.2015 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Stocchetti Antoniella, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico categoria VO n. 10018997, esponeva che, con nota del 15.06.2015, l'Inps le comunicava una indebita percezione di somme per il periodo 01.06.1989 - 30.06.2003. La ricorrente - affermata la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per assenza di dolo ed, in ogni caso, per decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, eccepita la prescrizione decennale e contestata la misura della trattenuta

operata dall'Istituto – chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall'Inps e condannare lo stesso alla restituzione degli importi riscossi a tale titolo.

Con sentenza n. 552/19 il GL ritenuto configurabile in capo alla Stocchetti un comportamento doloso, riconosceva la legittimità della ripetizione disposta dall'INPS; rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo configurabile nel caso di specie un'ipotesi di occultamento doloso con conseguente sospensione del termine di prescrizione fino all'accertamento del comportamento doloso; accoglieva, invece, la doglianza attorea relativa alla erroneità della misura della trattenuta effettuata dall'Istituto previdenziale. In particolare, sottolineava il GL, l'Inps, nel computo del reddito utilizzato quale base di calcolo ai fini della misura della trattenuta nei limiti del quinto, aveva erroneamente incluso le somme percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento che, viceversa, non potevano essere computate.

Con ricorso depositato in data 13.8.2019 proponeva appello Stocchetti Antoniella, eccependo la erroneità della sentenza di primo grado e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del grado.

All'esito della trattazione scritta, la causa veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello Stocchetti Antoniella eccepiva che il provvedimento di addebito dell'INPS doveva essere annullato per violazione dell'art. 3 legge 241/1990 ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo doveva essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo avevano determinato

Nel caso di specie, invece, eccepiva l'appellante, la rappresentazione fattuale era avvenuta solo con la memoria difensiva dell'Inps, con conseguente violazione del diritto di difesa non essendo stata posta nelle condizioni di difendersi.

Con il secondo motivo di appello Stocchetti Antoniella eccepiva che l'Inps aveva proceduto alla riscossione coattiva delle somme sulla sua pensione in assenza di un valido titolo esecutivo.

Con il terzo motivo di appello Stocchetti eccepiva che l'Inps aveva proceduto al recupero dell'indebito oltre il termine annuale previsto dall'art. 13 della legge 412/1991. L'Inps aveva accertato il comportamento illegittimo, causa del presunto indebito, nell'anno 2003, e non si comprendeva, pertanto, perché aveva agito con una azione di recupero a distanza di oltre dieci anni.

Con il quarto motivo l'appellante censurava la sentenza per aver escluso che nel caso di specie fosse maturato il termine di prescrizione decennale. Evidenziava, innanzitutto, la Stocchetti che

non vi era stato alcun occultamento doloso da parte sua, in secondo luogo le diffide depositate nel fascicolo non potevano essere considerati atti interruttivi della prescrizione mancando un riferimento certo all'indebito per cui era causa, oltre al fatto che mancava la prova che tali atti fossero stati da lei ricevuti.

Con il quinto motivo di appello Stocchetti Antoniella eccepiva la buona fede nell'incassare le somme rivendicate dall'INPS, atteso che l'unica "colpa" che eventualmente poteva essergli addebitata era la mancata opposizione dei verbali del 2003.

Con il sesto motivo l'appellante eccepiva la erroneità della sentenza nella parte in cui non distingueva tra i pagamenti indebiti sino al 01/01/1996, quelli disposti da tale data sino al 31/12/200 e infine quelli eseguiti a partire dal 01/01/2001.

---- --- ---

L'appello è infondato.

L'indebito oggetto del presente giudizio consegue al verbale ispettivo del 13.02.2003, che accertava la inesistenza dei rapporti di lavoro dichiarati da Stocchetti Antoniella e oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338/1962. In virtù di tale riscatto la ricorrente, oggi appellante, era riuscita ad ottenere la pensione di vecchiaia al compimento di 55 anni , ossia a far data dal 1989.

L'Istituto, all'esito di tali accertamenti aveva proceduto all'annullamento del beneficio e, nel contempo, al riconoscimento di altra pensione (cat. VR) maturata dalla Stocchetti al compimento del sessantesimo anno di età. All'esito, l'INPS aveva determinato l'importo delle somme indebitamente percepite da Stocchetti Antoniella a titolo di pensione nel periodo dal 1989 al 2003.

Occorre preliminarmente evidenziare in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato dal pensionato per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.

Nel caso di specie, l'attuale appellante non ha né allegato, né tantomeno provato di avere diritto alle somme percepite a titolo di pensione nel periodo 1989-1994.

La Stocchetti, infatti, non ha contestato l'esito degli accertamenti ispettivi compiuti dall'INPS e delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria, da cui è risultato che aveva dichiarato l'esistenza di rapporti di lavoro insussistenti, ottenendo in tal modo indebite prestazioni in proprio favore.

Tale condotta, l'induzione in errore dell'Istituto previdenziale in ordine al possesso dei requisiti per ottenere la pensione, facendo risultare falsamente lo svolgimento di rapporti di lavoro inesistenti, è indubbiamente dolosa.

La Stocchetti, invece, ha invocato la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991, Osserva a tal proposito la Corte che il tema della ripetizione dell'indebito pensionistico e dei profili inerenti all'elemento soggettivo e alla regolazione dell'onere probatorio sono stati affrontati e risolti ripetutamente dalla Corte di Cassazione (fra le altre, Cass. nn. 28771 del 2018 e 31832 del 2019 e n. 18615/21), la quale ha precisato la portata delle norme in materia, l'art. 52 L. n. 88/89 e l'art. 13 L.412/9.

L'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.

L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.

L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone anche che l'I.N.P.S. “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

La Cassazione ha affermato, al riguardo, che l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (in tal senso Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).

Nel caso di specie non si può imputare all'INPS l'omesso o ritardato controllo del possesso dei requisiti da parte della Stocchetti per accedere al beneficio della pensione, in quanto l'Istituto è stato tratto in inganno dalla denuncia fraudolenta di rapporti di lavoro, risultati poi inesistenti. Ne consegue che fino all'accertamento del comportamento doloso posto in essere dalla

Stocchetti, la quale ha creato una situazione fittizia per ottenere il beneficio previdenziale, l'Istituto non è incorso in alcuna decadenza.

Solo con il verbale ispettivo del 13.02.2003 l'Istituto accertava la inesistenza dei rapporti di lavoro dichiarati da Stocchetti Antoniella e oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 13 legge n. 1338/1962, di conseguenza annullava la pensione di vecchiaia ottenuta indebitamente dall'appellante al compimento di 55 anni, ossia a far data dal 1989 e determinava l'importo delle somme indebitamente percepite da Stocchetti Antoniella a titolo di pensione.

La prima comunicazione dell'annullamento della pensione VO 10018997 viene effettuata dall'INPS con la nota del 16.5.2003, notificata alla Stocchetti in data 23.5.2003 (come risulta dai documenti prodotti dall'INPS). Ne consegue che alcuna decadenza è maturata in quanto con la nota del 16.5.2003 l'INPS comunicava alla Stocchetti che avendo accertato che *“i rapporti di lavoro relativi al periodo dal ... al ... sono risultati inesistenti... l'accredito dei contributi ex art. 13 legge 1338/62 per n. 768 settimane è indebito ed è stato annullato”* pertanto, comunicava l'Istituto *“la pensione n. 10018997 cat. VO liquidata a Suo favore nell'assicurazione generale obbligatoria, è stata annullata dalla decorrenza originaria”*. Inoltre, con la nota dell'ottobre 2003 la Stocchetti veniva informata che l'indebito era risultato pari ad euro 66.489,29, ma era stato parzialmente recuperato con la liquidazione della pensione cat. VR n. 30031194, per cui il debito residuo ammontava ad euro 35.193,01.

Ugualmente non risulta maturata l'eccezione di prescrizione. Il termine di prescrizione è quello decennale, che dovrebbe decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Nel caso di specie, tuttavia, è configurabile l'ipotesi disciplinata dall'art. 2941, n. 8 c.c., secondo la quale costituisce causa di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione l'occultamento doloso dell'obbligazione da parte del debitore. Non vi è dubbio che nel caso di specie la Stocchetti ha posto in essere un comportamento fraudolento diretto a creare fittiziamente i presupposti per accedere al beneficio previdenziale, poi ottenuto. Ne consegue che il dies a quo del termine decennale di prescrizione coincide con la scoperta del comportamento fraudolento del pensionato, avvenuto solo nel febbraio 2003.

In seguito l'INPS ha comunicato all'appellante la nota del 16.5.2003, sopra riportata, e poi ha intimato ripetutamente alla Stocchetti la restituzione delle somme indebitamente percepite: con la nota dell'ottobre 2003, la Stocchetti veniva informata che l'indebito era risultato pari ad euro 66.489,29, ma era stato parzialmente recuperato con la liquidazione della pensione cat. VR n. 30031194, per cui il debito residuo ammontava ad euro 35.193,01; con la *“diffida di pagamento”* del 20.9.2007, notificata in data 28.9.2007, l'avvocatura dell'INPS invitava la Stocchetti ad effettuare il pagamento della somma di *“euro 35.193,01 dovuta a titolo di rate*

di pensione indebitamente riscosse per il periodo 6-89 al 7-03...”; con la “Diffida di pagamento ed interruzione termini di prescrizione” del 22.6.2012, notificata il 28.6.2012, l’avvocatura dell’INPS reiterava la diffida di pagamento della somma di euro 35.193,01; infine, con l’ultimo atto interruttivo, la nota del 15.06.2015, l’INPS reiterava le comunicazioni già date con le note precedenti e informava la Stocchetti “che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 117 rate mensili sulla pensione cat. VR n. 30031194 a partire dal mese 9/15” Dai documenti sopra elencati si ricava non solo che non risulta maturata l’eccezione prescrizione, avendo l’INPS posto in essere numerosi atti interruttivi prima della maturazione del termine, ma anche la totale infondatezza della eccezione formulata dalla Stocchetti secondo la quale la nota del 15.06.2015 era del tutto privo di motivazione, in quanto non conteneva l’indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo avevano determinato, con conseguente violazione del suo diritto di difesa. Dai documenti esaminati, si ricava, invece, che la Stocchetti, conosceva esattamente le ragioni che avevano portato all’annullamento della pensione cat. VO n. 10018997, nonché l’importo dell’indebito avendo ricevuto almeno due diffide a pagare tale importo.

Quanto all’eccezione della mancanza di un titolo esecutivo la Corte ribadisce quanto già chiarito dal Giudice di prime cure. La richiesta dell’INPS di restituzione della somma di euro 35.193,01 si basa su un indebitto previdenziale accertato dall’ente, il quale, verificata la insussistenza dei presupposti per la pensione cat. VO 10018997 riconosciuta alla Stocchetti a far data dal 01.06.1989, ha provveduto all’annullamento del proprio provvedimento di riconoscimento della prestazione. Tale potere di annullamento prescinde dall’instaurazione di una procedura di esecuzione forzata, e dall’esercizio dello stesso deriva il diritto di credito dell’Istituto avente ad oggetto le prestazioni indebitamente erogate.

Le spese del presente grado, considerata la complessità delle questioni affrontate, vanno interamente compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

rigetta l’appello;

compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Napoli 17.1.2022

L’estensore

Nicoletta Giammarino

Il Presidente

Mariavittoria Papa